

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.264»

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 novembre 2007)**

---



*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 109/07

Roma, li 8 NOV. 2007

*Caro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo concernente: "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dall'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.264, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett.a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n.1", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.

Cordiali saluti

Yannino Chiti

-----  
Sen.  
Franco MARINI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
ROMA



*Ministero dell'Università e della  
Ricerca*



*Ministero della Pubblica Istruzione*

**Schema di decreto legislativo concernente "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1."**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La legge 11 gennaio 2007, n. 1, all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettere a), b) e c), ha delegato il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

- a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
- b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
- c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264.

Il presente schema di decreto legislativo intende dare attuazione alle deleghe sopra indicate. Il provvedimento disciplina peraltro soltanto la parte relativa ai corsi di laurea universitari ed ai corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in quanto la scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro presenta aspetti di maggiore complessità e pone, quindi, l'esigenza di procedere a maggiori approfondimenti.

Lo schema che si propone si compone di 6 articoli.



*Ministero dell'Università e della  
Ricerca*



*Ministero della Pubblica Istruzione*

L'articolo 1 indica l'oggetto del provvedimento, secondo quanto accennato in precedenza.

L'articolo 2 tratta del raccordo tra le istituzioni. In esso è posto, in particolare, il principio secondo cui i percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze costituiscono, per le istituzioni scolastiche, per le università e per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, attività aventi carattere istituzionale.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'articolo 2 sono fondamentalmente due: da una parte, favorire – nel pieno rispetto delle pari opportunità di *tutti* gli allievi – le opzioni che meglio corrispondano alle vocazioni e alle potenzialità personali di tutti gli studenti; dall'altra, consentire a ciascuno di effettuare scelte consapevoli, in base al possesso degli specifici requisiti richiesti per l'accesso ai corsi, delle capacità e preparazione necessarie a tal fine e delle effettive competenze possedute. Si prevedono pertanto apposite iniziative per consentire che le scelte degli allievi possano fondarsi su una effettiva conoscenza dei percorsi di studi post-secondari.

Al comma 4 è istituita una commissione nazionale con funzioni di monitoraggio delle attività e dei risultati ottenuti in attuazione del presente decreto. La predetta commissione svolge i propri compiti in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e presenta annualmente ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca una relazione concernente la realizzazione e valutazione delle iniziative intraprese dai soggetti istituzioni coinvolti. In stretto raccordo con la commissione i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca elaborano annualmente un piano nazionale che stabilisce i progetti e le iniziative da realizzare.

L'articolo 3 detta disposizioni sui percorsi di orientamento.

Il comma 1, in particolare, individua le finalità cui i percorsi di orientamento sono preordinati.

Nel comma 2 viene precisata la sfera di attuazione dei predetti percorsi i quali si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado.

Il comma 3 prevede apposite convenzioni tra scuola, università, istituti di alta formazione musicale e coreutica e istituti dell'istruzione e formazione



*Ministero dell'Università e della  
Ricerca*



*Ministero della Pubblica Istruzione*

tecnica superiore finalizzate a realizzare iniziative di preparazione degli studenti che non abbiano superato i test di ingresso degli studi post-secondari.

In un'ottica di raccordo fra scuola e università il comma 4 prevede che i docenti della scuola secondaria superiore possono essere coinvolti nella predisposizione dei test di accesso all'università.

Sempre allo stesso scopo, il comma 5 prevede che presso le scuole possono essere organizzati percorsi di orientamento con la partecipazione di professori universitari.

L'articolo 4 disciplina il sistema di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso a corsi universitari. In particolare, si prevede che il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari a numero programmato sia di 105 punti. Nell'ambito di tale punteggio, 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso, mentre 25 punti vengono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato.

I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base di specifici elementi, quali: la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore; la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore; l'eventuale lode ottenuta nella valutazione finale del predetto esame di Stato; la media delle votazioni conseguite, sempre negli ultimi tre anni dell'istruzione secondaria superiore, in discipline che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto. Si prevede infine che il Ministero della pubblica istruzione rende pubblici, entro la fine dell'anno scolastico, la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nell'esame di Stato nonché il numero di studenti corrispondente al 20% di quelli che hanno conseguito la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni. La norma risponde a esigenze di trasparenza ed equità nelle valutazioni delle commissioni d'esame. E' da evidenziare, al riguardo, che già oggi sono disponibili presso il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione i dati a livello provinciale della distribuzione per fasce dei voti conseguiti in sede di esame finale di Stato.



*Ministero dell'Università e della  
Ricerca*



*Ministero della Pubblica Istruzione*

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore e in sede di esame di Stato.

L'articolo 6 dispone, al comma 1, che le disposizioni del decreto legislativo trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2008-2009; al comma 2 che dal decreto in parola non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si precisa infine che sono state recepite nel testo tutte le richieste di modifica avanzate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, volte ad assicurare che dal testo non conseguano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per questo motivo non si è ritenuto necessario predisporre la relazione tecnico-finanziaria.



## Ministero della Pubblica Istruzione

Schema di decreto legislativo concernente: "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei percorsi scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1".

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 2, comma 1 e l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame sanciscono il carattere istituzionale dell'attività di orientamento finalizzata all'accesso ai percorsi universitari che gli istituti d'istruzione secondaria superiore devono attuare ai sensi della normativa di cui all'oggetto, fermo restando, peraltro, che il piano dell'offerta formativa e il piano delle attività di formazione in servizio, che ne stabiliscono la relativa programmazione e i relativi contenuti, sono comunque adottati dagli istituti di istruzione secondaria superiore sulla base e nell'ambito delle risorse disponibili ad essi assegnate. Va inoltre osservato che anche l'istituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, è prevista senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e senza compensi o rimborsi spese per i componenti, mentre all'articolo 6, comma 2, è espressamente fissato il principio dell'invarianza della spesa derivante dall'applicazione del decreto legislativo.

Per quanto riguarda invece i trattamenti di missione o di rimborso spese eventualmente spettanti ai componenti dell'osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea istituito dall'articolo 3, comma 6, si è specificato che ai predetti componenti "non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti".

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

*GR*  
*[Signature]*

6 NOV. 2007



*Ministero dell'Università e della  
Ricerca*



*Ministero della Pubblica Istruzione*

**Schema di decreto legislativo concernente “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1.”**

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l’università” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2, lettere a), b) e c);

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo unico sulle norme per l’istruzione;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche, di riforma degli ordinamenti universitari;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, gli articoli 1 e 4;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, concernente regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento;



*Ministero dell'Università e della  
Ricerca*



*Ministero della Pubblica Istruzione*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del           ;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi rispettivamente il            e il           ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del           ;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione;

**EMANA**

**il seguente decreto legislativo**

**Articolo 1**  
*(Oggetto)*

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni



*Ministero dell'Università e della  
Ricerca*



*Ministero della Pubblica Istruzione*

scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Con successivo decreto emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, saranno dettate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi del medesimo articolo 2 comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) della legge n. 1 del 2007.

## **Articolo 2**

*(Raccordi tra le istituzioni)*

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, assicurano il raccordo con le università, anche consorziate tra loro e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze. Tali percorsi, nonché le connesse attività di formazione e di sviluppo, sono oggetto di apposite previsioni nel Piano dell'offerta formativa e nel Piano annuale delle attività di formazione in servizio.

2. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, potenziano quanto già realizzato attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di intervento.

3. Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, che intendano fornire il loro apporto, ai fini predetti, con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori.

4. È istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Commissione nazionale, con rappresentanza paritetica del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto



*Ministero dell'Università e della  
Ricerca*



*Ministero della Pubblica Istruzione*

del principio della pari opportunità tra uomo e donna. La Commissione ha il compito di monitorare, in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le attività svolte in attuazione del presente decreto ed i risultati ottenuti. La Commissione presenta ogni anno al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro della pubblica istruzione una relazione sulla realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dal presente decreto, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi né rimborsi per le spese sostenute.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi della Commissione di cui al comma 4, formulano annualmente un piano nazionale per l'orientamento e la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici, con l'indicazione dei progetti e delle iniziative da realizzare e delle risorse a tal fine disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 3**

#### *(Percorsi di orientamento)*

1. I percorsi di orientamento mirano a dare allo studente opportunità di:
  - a) conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;
  - b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
  - c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano direttamente nei curricula scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;
  - d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;
  - e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali è interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;



*Ministero dell'Università e della  
Ricerca*



*Ministero della Pubblica Istruzione*

- f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche;
- g) fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria, e di misurarsi con un diverso contesto di studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso università in Italia e in Europa.

2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Le istituzioni scolastiche, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, mediante apposite convenzioni, collaborano, anche in forma consortile, per la realizzazione di attività intese a migliorare la preparazione di studenti universitari che non abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

4. I docenti della scuola secondaria superiore possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove di selezione per l'accesso all'università, che devono comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.

5. Presso le scuole secondarie superiori possono essere previsti interventi orientativi di professori universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonché di docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

6. Il Ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'ANVUR e utilizzando anche i dati dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio, presenta una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai componenti dell'osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.



Ministero dell'Università e della  
Ricerca



Ministero della Pubblica Istruzione

#### Articolo 4

*(Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264)*

1. Il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è di 105 punti.

2. Nell'ambito di tale punteggio 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 6, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.

3. I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

- a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio;
- b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20% degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera può essere assegnato anche per scagioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;
- c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato;
- d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.

4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi.



*Ministero dell'Università e della  
Ricerca*



*Ministero della Pubblica Istruzione*

5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b).

#### **Articolo 5** *(Certificazioni)*

1. Le certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica statale o paritaria frequentata dallo studente.

2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualità così come previsto dall'articolo 4, comma 2, lettere b) e c) la certificazione è relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.

3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell'interessato.

#### **Articolo 6** *(Norme finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2008-2009.

2. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di decreto legislativo recante "Norme per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici per l'ammissione ai corsi di laurea universitari e per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 11 gennaio 2007, n.1".**

*Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 11 gennaio 2007, n.1*

Repertorio atti n. 31/C del 18 ottobre 2007

### LA CONFERENZA UNIFICATA

**VISTO** l'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università" che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla realizzazione di appositi percorsi di orientamento per la scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

**VISTA** in particolare la lettera e) dell' articolo 2, comma 2 della citata legge 11 gennaio 2007, n.1, che stabilisce che i suddetti decreti legislativi siano adottati sentita la questa Conferenza ;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo in oggetto, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 luglio 2007 e trasmesso dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2007, diramato alle Amministrazioni territoriali il 7 agosto 2007;

**RILEVATO** che, in sede di riunione tecnica del 25 settembre 2007, il Coordinamento tecnico interregionale in materia di istruzione, ha illustrato un documento di osservazioni ed modifiche al provvedimento e l'UPI ha confermato le proposte emendative precedentemente formalizzate con nota del 13 settembre 2007;

**CONSIDERATO** che, in quella sede, i rappresentanti dell'Amministrazioni centrali proponenti ritenendo di poter accogliere parte delle proposte presentate, hanno concordato con le Autonomie le seguenti modifiche al testo:

**All' articolo 1, comma 2:**

- sostituire le parole "su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione successivo decreto" con le parole "*ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 11 gennaio 2007, n.1*" e sopprimere le parole "sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

**All'articolo 2, comma 1:**

- inserire dopo le parole "autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca" le seguenti: "*anche tenendo conto dei piani di orientamento predisposti dalle province*";



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**All'articolo 2, comma 5 :**

- inserire dopo le parole "avvalendosi della commissione di cui al comma 4" le seguenti: "*tenuto conto della programmazione territoriale*";
- aggiungere dopo le parole "dei risultati scolastici, con l'indicazione" le parole: "*delle priorità da realizzare e delle risorse a tal fine disponibili*";

**All'articolo 3, comma 1:**

- inserire, nella prima frase del comma 1, la parola "*prioritariamente*";

**All'articolo 3, comma 3:**

- sostituire le parole "istituti dell'istruzione e formazione tecnica superiore" con le seguenti "*Istituti Tecnici Superiori*";

**All'articolo 3, comma 6:**

- aggiungere dopo le parole: "Assicura agli istituti scolastici, alle amministrazioni scolastiche" le seguenti: "*nonché alle Regioni e agli enti locali interessati*";

**CONSIDERATO**, inoltre, che nella medesima sede, le Amministrazioni centrali proponenti hanno rinviato alla sede politica l'esame della seguente richiesta di emendamento avanzata dall'UPI e condivisa dall'ANCI, riferita all'articolo 2, comma 4:

- dopo le parole "... con rappresentanza paritetica del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca" inserire "*nonché di una rappresentanza territoriale (rispettivamente di ANCI, UPI e Regioni)*";

**RILEVATO** che, nella odierna seduta di questa Conferenza, in ordine allo schema di decreto legislativo in esame, le Regioni hanno espresso parere favorevole con il voto contrario delle Regioni Lombardia e Veneto;

**RILEVATO** il parere favorevole dell'ANCI, dell'UPI che in corso di seduta hanno ribadito la richiesta di emendamento riferita all'articolo 2, comma 4 e registrata l'assenza dell'UCEM;

**RILEVATO** che il Governo ha preso atto della richiesta avanzata ;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto legislativo recante "Norme per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici per l'ammissione ai corsi di laurea universitari e per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 11 gennaio 2007, n.1" con le modifiche concordate in sede tecnica e nei termini di cui in premessa.

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
On.le Prof. Linda Lanzillotta